



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI QUARRATA PER ANNI TRE.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura continuativa, per il periodo di anni tre, di materiale di cancelleria e prodotti affini, tramite l'utilizzo di un catalogo personalizzato composto da tutti gli articoli dettagliati nell'Allegato A "Elenco articoli e modulo offerta economica".

I prodotti specificati nell'Allegato A sono necessari per lo svolgimento delle attività degli uffici e delle strutture comunali.

ART. 2 DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Si ritiene opportuno che l'esecuzione del contratto avvenga tramite Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tenuto conto che si tratta di un'unica categoria merceologica l'Accordo Quadro è suddiviso in un unico lotto.

Gli articoli offerti devono rispettare tutte le caratteristiche tecniche dettagliate nell'Allegato A.

L'inclusione delle voci nel catalogo personalizzato non comporta l'obbligo, da parte del Comune di Quarrata, di acquisto di tutte le voci inserite.

L'Amministrazione si riserva di determinare le effettive quantità all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi, con facoltà di escludere completamente una o più categorie di beni.

Nella formulazione dei ribassi unitari la ditta offerente, dovrà tenere conto anche dei costi di imballaggio, trasporto e consegna al piano.

I prezzi unitari al netto del ribasso offerto (riportati automaticamente nella colonna G dell'Allegato A) costituiranno i corrispettivi dei singoli articoli da praticare nei contratti attuativi e dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto. Pertanto, il ribasso percentuale medio globale costituisce parametro di riferimento ai fini della sola aggiudicazione, come meglio descritto al successivo articolo 3.

Gli operatori economici nel formulare l'offerta, dovranno tenere conto anche dei **costi relativi alla costituzione della cauzione definitiva.**

ART. 3 MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, l'aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore dell'impresa che avrà offerto la media dei ribassi più alta (ottenuta dalla media aritmetica dei ribassi percentuali offerti per ogni singolo articolo, tenuto conto dell'unità di misura indicata) risultante dall'Allegato A.

Nella formulazione dell'offerta per ogni articolo riportato nell'Allegato A dovrà essere indicata la marca offerta, il confezionamento offerto (laddove richiesto), ed il codice articolo del catalogo della ditta offerente. Non è ammessa offerta incompleta. Ai fini della formulazione dell'offerta tutti gli articoli riportati nell'Allegato A devono essere quotati, pena l'esclusione.

I prezzi unitari a base d'asta riportati nella colonna D dell'Allegato A costituiscono prezzo massimo di riferimento su cui applicare il ribasso offerto.

Il confezionamento offerto dovrà corrispondere tassativamente a quello richiesto. Laddove sia indicato un intervallo di scelte del confezionamento l'operatore economico dovrà attenersi alla fascia di scelta indicata dall'Amministrazione Comunale, pena l'esclusione.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

2

ART. 4 CAMPIONATURA E VERIFICHE SCHEDE TECNICHE PRODOTTI

L'Amministrazione Comunale, a propria discrezione, si riserva di chiedere alla ditta che risulterà prima nella graduatoria provvisoria, le schede tecniche di qualsiasi prodotto offerto, oltre alla campionatura di tutti gli articoli che si renda necessario verificare.

Sia le schede tecniche che i campioni richiesti dovranno essere consegnati entro il termine perentorio di dieci giorni solari dalla richiesta della Stazione Appaltante, pena l'esclusione.

I prodotti campione saranno esaminati dal RUP, il quale verificherà la conformità dei prodotti offerti con quelli oggetto dell'appalto. La campionatura resterà a disposizione del RUP per l'intera durata del contratto, le campionature infatti, costituiranno termine di raffronto a garanzia della regolarità della fornitura.

Tutti i costi relativi alla spedizione della campionatura richiesta saranno a carico della ditta aggiudicataria. Nessun compenso spetterà alla ditta per la presentazione e la consegna dei campioni.

ART. 5 FORMA CONTRATTUALE

La forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/16.

E' a carico dell'impresa impresa aggiudicataria l'imposta di bollo, ai sensi della vigente normativa.

ART. 6 DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore stimato dell'Accordo Quadro è pari ad euro 31.100,00 iva esclusa, spese di imballaggio, trasporto e consegna al piano incluse.

Il presente accordo quadro avrà durata di anni tre. L'efficacia dell'Accordo Quadro decorrerà dalla data di sottoscrizione degli atti negoziali, salvo che l'importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo Quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).

L'Amministrazione Comunale non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente accordo quadro poiché essendo un importo stimato e quindi, meramente presuntivo, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla data di scadenza dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del presente CSA.

Ai sensi dell'art 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 è prevista la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prorogare la fornitura per ulteriori 3 mesi agli stessi patti e condizioni, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.

ART. 7 CAUZIONE PROVVISORIA

Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa risultata aggiudicataria della fornitura in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

3

La cauzione definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 sul valore stimato dell'accordo quadro a prescindere dal ribasso offerto.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art. 103 comma 5 dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Tutti gli articoli oggetto della presente fornitura dovranno avere, **pena esclusione**, le caratteristiche tecniche descritte nel documento di dettaglio Allegato A "Elenco prodotti e caratteristiche tecniche", secondo le specifiche ivi riportate.

Laddove sia richiesta **cancelleria generica** con l'indicazione **tipo**, l'indicazione di una marca serve solo a chiarire la tipologia ed il genere dell'articolo richiesto. Potrà essere offerto qualsiasi articolo purché dotato delle stesse caratteristiche tecniche minime di quello indicato.

Le indicazioni sopra riportate devono essere tenute in debita considerazione per la predisposizione dell'offerta di gara, in quanto la mancata offerta anche di un solo prodotto conforme comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 10 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SINGOLI ORDINATIVI

L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad eseguire le forniture dei contratti attuativi che si sostanziano nella fornitura dei prodotti descritti nell'Allegato A.

L'appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo Quadro si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro, oltreché di quelle contenute nel presente CSA.

ART. 11 REQUISITI DI CONFORMITÀ'

Tutti i prodotti di cancelleria offerti devono rispettare i seguenti requisiti di conformità:

- essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- riportare la marcatura CE prevista dalle norme vigenti;
- essere in produzione al momento della presentazione dell'offerta ed essere immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati;
- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta;
- essere corredati dalle relative istruzioni in lingua italiana per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza e dalla garanzia e dall'assistenza prestata agli stessi dal produttore, se previsto;
- essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive.

ART. 12 MODALITÀ ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA

I singoli contratti attuativi daranno luogo a singoli ordinativi di fornitura. Gli ordini saranno impartiti esclusivamente per iscritto, tramite fax o e-mail dal RUP.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

4

Ciascun ordine avrà valore non inferiore ad **Euro 150,00 iva esclusa**. La consegna dovrà essere effettuata **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** successivi a quello di trasmissione dell'ordine.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce, è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, che **dovrà essere eseguito a regola d'arte, in modo da evitare qualsiasi danno**. Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali dell'Amministrazione eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

La consegna di quanto commissionato dall'Amministrazione Comunale dovrà avvenire nelle ore utili di lavoro, ovvero dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,30 (festivi esclusi), con **consegna al piano**, presso le seguenti sedi ubicate nel territorio comunale:

1. Ufficio Servizi Demografici - Piazza della Vittoria 1 - piano terra
2. Servizio Entrate - Piazza della Vittoria 1 - piano terra
3. Servizio Finanziario ed Economato - Piazza della Vittoria 1 - secondo piano
4. Servizio Informatica - Piazza della Vittoria 1 - primo piano
5. Ufficio del Personale - Piazza della Vittoria 1 - primo piano
6. Servizio Lavori Pubblici - Via Trieste 3, - primo piano
7. Polizia Municipale - via Trieste 12 - piano terra
8. Edilizia privata ed Urbanistica - Via Trieste 14 - piano terra
9. Biblioteca Comunale/Servizio Cultura - Piazza Agenore Fabbri snc - piano terra
10. Servizio Attività Produttive (SUAP) - piazza Agenore Fabbri ingresso da via A. Lenzi - piano terra piano
11. Servizi Sociali - piazzetta Emanuela Loi, snc primo piano
12. Pubblica Istruzione - piazzetta Emanuela Loi, snc - primo piano
13. Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - via Corrado da Montemagno, 19 - piano terra
14. Affari Generali ed Attività Negoziali (AGAN) - via Vittorio Veneto 2 - piano terra

Eventuali variazioni di sede degli uffici comunali verranno tempestivamente comunicate dall'Ufficio Economato.

Qualsiasi articolo che venga consegnato in difformità rispetto a quelli offerti in sede di gara verrà rifiutato e ne verrà chiesta la sostituzione.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, il Comune di Quarrata si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la sostituzione, in deroga all'art. 1495 del Codice Civile, entro 20 (venti) giorni solari, a totale carico della ditta, con consegna entro 7 giorni lavorativi, ovvero, se la ditta non fosse in grado, di acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 22 del presente CSA.

ART. 13 INTEGRAZIONI A CATALOGO

Qualora i Servizi Comunali abbiano la necessità di acquisire articoli di cancelleria di norma presenti a catalogo dell'aggiudicatario, ma non ricompresi nell'allegato A), essendo questo un elenco non esaustivo per tipologia e caratteristiche di prodotti, è prevista la possibilità di integrare il catalogo con articoli non ricompresi nell'allegato A) ma tali da non alterare la natura del contratto.

Le integrazioni a catalogo saranno gestite mediate l'attivazione di singoli contratti attuativi.

I corrispettivi per le integrazioni a catalogo sono determinati in base a preventivi di spesa, i cui costi dovranno essere compatibili con quelli presenti nel mercato.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

5

L'attivazione dell'integrazione del catalogo non risulta in alcun modo vincolante per l'Amministrazione Comunale la quale può anche non dar seguito alla stessa. Nel caso in cui i prezzi non siano ritenuti congrui, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altra ditta operante sul mercato.

L'integrazione dell'elenco degli articoli di cui all'allegato A) non comporta un aumento del limite massimo contrattuale raggiungibile (art. 106 c. 1 lett a del D.Lgs. n. 50/2016).

ART. 14 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'appalto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.

ART. 15 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Costituendo il presente appalto mera fornitura di materiali, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero (vedasi anche determinazione Aut.Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n.3).

ART. 16 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti scaturenti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 17 GARANZIE

La ditta aggiudicataria è inoltre tenuta a garantire per tutti gli articoli di consumo, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Quarrata si riserva di denunciare i vizi occulti entro trenta giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante del Comune di Quarrata.

La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dal responsabile del procedimento.

Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Qualora, nonostante ripetute sostituzioni, i vizi del materiale consegnato continuassero a ripresentarsi, il Comune di Quarrata si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria, a parità di prezzo offerto in gara, di provvedere alla sostituzione dell'articolo oggetto di contestazione con altro di diversa marca/modello ritenuto più idoneo, per tutta la restante durata contrattuale.

ART. 18 ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di:

- fornire gli articoli richiesti con le modalità ed entro i termini di cui al precedente art. 12;



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

6

- fornire articoli in produzione al momento della presentazione dell'offerta;
- concordare con l'Amministrazione Comunale, a parità di prezzo offerto, eventuali prodotti sostitutivi nel caso di cessata produzione da parte della ditta produttrice;
- comunicare, entro 5 gg dall'aggiudicazione definitiva, il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale dell'appalto e della fatturazione, nonché il numero di fax e di e-mail al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative all'appalto ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare al Rup eventuali variazioni;
- ritirare, con propri mezzi o tramite corriere, presso le diverse sedi del Comune ove sia stato consegnato, il materiale difettoso, specificato in apposita comunicazione ed a sostituirlo entro i termini e secondo le modalità indicate negli articoli 12 e 17;
- provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenzi criticità nell'esecuzione della fornitura, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna e messa in opera;
- risarcire, a propria cura e spese, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione, od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura, alla consegna ed al trasporto;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del predetto decreto legislativo;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 VERIFICHE

L'Amministrazione, si riserva la facoltà di sottoporre parte della fornitura a verifiche della completa corrispondenza dei beni forniti rispetto a quanto stabilito nel presente CSA ed offerto in sede di gara. Resta comunque salva la responsabilità dell'Impresa fornitrice, qualora siano accertati successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura.

ART. 20 CONTESTAZIONI

Qualora, durante la fornitura, venga consegnata merce le cui caratteristiche risultino difformi da quelle indicate nell'offerta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di respingere la fornitura e di richiederne la sostituzione con consegna entro 7 (sette) giorni lavorativi, ovvero di acquistare analogo materiale presso terzi addebitando all'Impresa aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo. In caso di difformità di pareri circa le contestazioni effettuate, qualora fra le parti non si addivenga ad accordo bonario, al fine di verificare l'esatta corrispondenza della fornitura offerta, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di sottoporla, a spese della ditta aggiudicataria, ad analisi e verifiche prelevando i relativi campioni da ogni consegna effettuata alla presenza di un incaricato del fornitore. Le operazioni di verifica della conformità dei prodotti consegnati verranno effettuate da un perito nominato tra coloro che sono iscritti alla C.C.I.A.A. di Pistoia ed all'Albo consulenti Tecnici del Tribunale di Pistoia, fatta salva, se del caso, la citazione davanti all'autorità giudiziaria per il



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

7

risarcimento del danno. Qualora venisse dato riscontro alle contestazioni mosse, sarà addebitato all'impresa l'intero costo delle prove di laboratorio. Resta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 22 del presente CSA.

ART. 21 PENALITÀ'

L'Amministrazione Comunale, si riserva di effettuare, mediante proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione delle singole forniture rispetto alle norme prescritte.

In caso di ritardata esecuzione delle forniture rispetto ai termini stabiliti all'art.12 non imputabile a causa di forza maggiore, previa formale contestazione dell'amministrazione, rispetto alla quale l'impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni, l'Impresa fornitrice, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate e/o non pertinenti sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penalità:

- una quota pari al'4 % (quattro per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;

- dall' 11° giorno di ritardo sarà facoltà dell'Amministrazione far eseguire la fornitura non consegnata, ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.

Se durante la fornitura, venisse consegnato uno o più articoli con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, qualora non si applicassero le penali di cui ai punti precedenti, verrà applicata una penalità di Euro 55,00 (cinquantacinque/00), fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'applicazione delle penalità e le ordinazioni delle forniture in danno all'Impresa assegnataria saranno comunicate alla stessa via PEC o con altra modalità che ne garantisca la ricezione.

L'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione stessa, per fatti di forza maggiore non imputabili alla propria gestione.

Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La Ditta aggiudicataria non potrà opporre all' Amministrazione, la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto compresa la facoltà del Comune di Quarrata di affidare la fornitura a terzi.

Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il corrispettivo per i beni forniti, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese, le penalità e i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni il Comune di Quarrata potrà procedere all'incameramento della cauzione definitiva oltreché rivalersi su eventuali crediti della Ditta appaltatrice senza bisogno di diffide formali. Nel caso di fallimento della Ditta appaltatrice, l'appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC).



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

8

ART. 23 RECESSO

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, può recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento forniture eseguite, nonché previo formale preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

ART. 24 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I corrispettivi, indicati nell'offerta di gara, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.

Le fatture relative ai singoli ordini dovranno pervenire, in formato elettronico, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di competenza e dovranno essere indicati i prezzi unitari in coerenza con l'offerta economica formulata in sede di gara.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione completa degli articoli con la specifica della marca e del modello.

Secondo le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'art. 1 c. 629 lett. b) della legge 23 dicembre n. 190, la fattura elettronica dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti".

Non è ammesso fatturare ordini evasi parzialmente.

Il Codice Univoco Ufficio di questa P.A. è: UFNA32.

ART. 25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 26 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale, del contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del fornitore di tale obbligo, l'amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e all'incameramento della cauzione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 106 c.1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii).

ART. 27 RISERVATEZZA

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

9

Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente appalto, nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'appalto. Fermo restando quanto previsto all'art. 25 "Trattamento dei dati", il fornitore si impegna, altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy).

ART. 28 TRASPARENZA

Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b) si obbliga ad informare immediatamente l'amministrazione comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa, l'esecuzione della presente fornitura né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) si obbliga al rispetto del piano della trasparenza e del piano anticorruzione in vigore nell'ente al momento dell'esecuzione del contratto nonché al rispetto degli obblighi previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del comune di Quarrata. Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni alle precedenti lett. a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lett. B) e c) ed e), il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile per fatto o colpa del fornitore, con facoltà dell'amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata.

Per la consultazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quarrata, del vigente Piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si rimanda al sito istituzionale dell'Ente.

ART. 29 BREVETTI

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere privativa altrui. Il fornitore pertanto si obbliga a sollevare l'amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venisse promossa nei confronti dell'amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti sulle prestazioni contrattuali, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'amministrazione è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 30 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

10

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Quarrata, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati a carattere giudiziario.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all'albo pretorio, all'ufficio contratti, all'ufficio ragioneria, e all'ufficio competente per il contratto).

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa data di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

11

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento del servizio/fornitura/lavoro, l'operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Quarrata, con sede in Via Vittorio Veneto 2.

Il Responsabile della Protezione dei dati è il Centro Studi Enti Locali s.r.l. (avv. Flavio Corsinovi) tel. 05737710, mail: dpo@comune.quarrata.pistoia.it.

ART. 31 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in esecuzione del rapporto contrattuale oggetto del presente capitolato sarà esclusivamente quello di Pistoia.

ART. 32 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la dottoressa Michela Palmili tel. 0573.771279.

ART. 33 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore.

ART. 34 DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato d'appalto e relativi allegati.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.